Originale

COMUNE DI PECETTO TORINESE

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.10

OGGETTO:

TARI (TASSA RIFIUTI) - APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2023.

L'anno **duemilaventitre** addì **ventisette** del mese di **aprile** alle ore **diciotto** e minuti **quaranta** risultano partecipanti alla seduta in videoconferenza, al di fuori dalla sede municipale, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, secondo i criteri stabiliti dagli artt. 3 e 4 del *"Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari in modalità videoconferenza"*, approvato con deliberazione consiliare n. 37 del 29.11.2022, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Carica	Presente
1. Renato FILIPPA	Presidente	Sì
2. Adriano PIZZO	Consigliere	Sì
3. Marina FAVA	Consigliere	Sì
4. Guido CALLERI	Consigliere	Sì
5. Paola VIVALDA	Consigliere	Sì
6. Paolo MANTELLERO POLET	Consigliere	No
7. Agostino MIRANTI	Consigliere	No
8. Emanuele STRAMIGNONI	Consigliere	Sì
9. Federica NAVONE	Consigliere	Sì
10. Alberto DEL NOCE	Consigliere	No
11. Cesare CANONICO	Consigliere	No
12. Roberto MANOLINO	Consigliere	Sì
13. Monica CHECCHIN	Consigliere	No
14. Valentina PERELLO	Assessore esterno	Sì
Totale Presenti:		9
Totale Assenti:		5

Assiste in qualità di Segretario, la Dott.ssa **Daniela SACCO**, in collegamento al di fuori della sede municipale.

I partecipanti alla seduta, assistono in videoconferenza, in collegamento al di fuori dalla sede municipale.

Assume la Presidenza il Signor **Renato FILIPPA** nella sua qualità di PRESIDENTE il quale, dichiarata aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.

Premesso che:

- l'ar.1, comma 169, della legge n. 296 del 27.12.2006 stabilisce che:
  "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno."
- l'art. 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio successivo da parte degli enti locali e dispone che il termine possa essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato- città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
- il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2023/2025 per gli Enti Locali è stato differito, da ultimo, al 30 aprile 2023 dalla Legge 29 dicembre 2022, n. 197 "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025"*, art. 1 comma 775;
- l'art. 3, comma 5 quinquies, del DL 30 dicembre 2021 n. 228, così come convertito con modificazioni dalla Legge 25 febbraio 2022 n. 15, prevede "*A decorrere dall'anno 2022, i Comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno*";
- l'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (di seguito L.160/2019) stabilisce che le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno e che, ai fini della pubblicazione, il prospetto delle aliquote e il testo del regolamento siano inseriti entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;
- la legge 27 dicembre 2017 n. 205 (Legge di Bilancio per il 2018), art. 1, comma 527, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, da esercitarsi *"con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria"* stabiliti dalla legge istitutiva dell'Autorità stessa (legge 14 novembre 1995, n. 481) e già esercitati negli altri settori di competenza;
- tra le funzioni attribuite all'Autorità rientrano, tra le altre, la *"predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»"* ai sensi dell'art. 1 comma 527 lettera f) della legge 27/12/2017 n. 205 e la *"diffusione della conoscenza e della trasparenza delle condizioni di svolgimento dei servizi a beneficio dell'utenza e la tutela dei diritti degli utenti"* ai sensi dell'art. 1 comma 527 lettera c) della legge 27/12/2017 n. 205, anche tramite la valutazione di reclami, istanze e segnalazioni presentate dagli utenti e dai consumatori, singoli o associati;
- l'art. 1, comma 780, della legge n. 160 del 2019 dispone l'abrogazione, a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI;

Richiamata la deliberazione dell'ARERA del 31 ottobre 2019 n. 443/2019/R/rif *"Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021"* che approva il *"Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti"* (MTR);

Visto, in particolare, l'Allegato "A" di detta delibera, che riporta il metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei servizi rifiuti 2018-2021;

Vista la delibera di Arera n. 444/2019, recante *"Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati";*

Considerato che a seguito della citata delibera n. 443/2019 di ARERA è stato elaborato un nuovo metodo tariffario dei rifiuti (MTR), al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale;

Dato atto che:

- con deliberazione n. 363/2021/R/RIF ARERA ha adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2), per il periodo regolatorio 2022-2025, disciplinando le regole e le procedure per le predisposizioni tariffarie del ciclo integrato dei rifiuti relative al secondo periodo regolatorio 2022-2025. Con tale provvedimento ARERA ha:
  - confermato l'impostazione generale che ha contraddistinto il Metodo Tariffario Rifiuti per il primo periodo regolatorio (MTR), di cui alla deliberazione 443/2019/R/RIF;
  - previsto un periodo regolatorio di durata quadriennale 2022-2025 per la valorizzazione delle componenti di costo riconosciute e delle connesse entrate tariffarie e delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento, come risultanti dal piano economico-finanziario redatto da ciascun gestore approvato, a seguito della validazione dei dati impiegati, dal pertinente organismo competente;
  - previsto un aggiornamento a cadenza biennale delle predisposizioni tariffarie secondo le modalità e i criteri individuati con un successivo provvedimento della medesima autorità;
  - previsto una eventuale revisione infra periodo della predisposizione tariffaria, qualora ritenuto necessario dall'Ente territorialmente competente, che potrà essere presentata in qualsiasi momento del periodo regolatorio al verificarsi di circostanze straordinarie e tali da pregiudicare gli obiettivi indicati nel piano;
- con determinazione del 4/11/2021, n. 2/DIRF/2021 ARERA del Direttore della Direzione Ciclo dei Rifiuti Urbani e Assimilati di ARERA, sono stati approvati gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;
- con deliberazione del 18/1/2022 n.15/2022, ARERA ha approvato il testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF), che impone il rispetto di una serie di obblighi di servizio ai soggetti gestori del servizio rifiuti, e del tributo TARI a decorrere dal 1° gennaio 2023;

Considerato che per la gestione della TARI occorre tenere presente che:

- l'applicazione del tributo deve avvenire tenendo conto di quanto disposto dalla richiamata Legge n. 147/2013 e s.m.i., nonché delle altre disposizioni normative a questa collegata,
- la redazione del PEF deve seguire le citate indicazioni del citato metodo MTR-2 elaborato da ARERA, che riporta i dati per tutto il secondo periodo regolatorio;
- la determinazione delle tariffe, pur partendo da dati che provengono dal PEF, assume i criteri ed i parametri dettati dal D.P.R. n. 158/1999;

Verificato che i costi che devono trovare integrale copertura con le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe TARI sono stati riportati nel piano economico finanziario (P.E.F.) pluriennale 2022-2025, come previsto dal metodo MTR-2 secondo il tool proposto da ARERA, considerando anche le ulteriori componenti che devono essere indicate a valle del PEF;

Considerato che la procedura di approvazione dei Piani Finanziari, come disposto dall'art. 7 della Delibera 363/2021, prevede le seguenti fasi:

- predisposizione del PEF cd “grezzo” da parte del gestore integrato (cioè tutti i soggetti che erogano la totalità o anche singole parti del servizio integrato dei rifiuti) e trasmissione all’Ente territorialmente competente, unitamente alle informazioni ed agli atti necessari alla validazione dei dati;
- validazione ed approvazione del PEF definitivo da parte dell’Ente territorialmente competente;
- trasmissione del PEF, da parte dell’Ente territorialmente competente, ad ARERA; verifica e, in caso positivo, approvazione del PEF da parte di ARERA.

Dato atto che l’“*Ente territorialmente competente*” è definito dall’ARERA come “*l’Ente di governo dell’Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente”*;

Dato atto che nel caso del Comune di Pecetto Torinese l’Ente di governo dell’Ambito (Egato), istituito ai sensi dell’art. 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 è il Consorzio Chierese per i servizio *“CCS”;*

Considerate le disposizioni normative intervenute in ambito ambientale, ai sensi del D.Lgs. n. 116/2020, che ha riformato il codice ambientale di cui al D.Lgs. n. 152/2006;

Richiamato l’art. 1, comma 683 della L. 147/2013 s.m.i., che prevede *“Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia…”;*

Richiamato l'articolo 1, comma 653, della L. 147/2013, come modificato dall'art. 1, comma 27, lett. b) della L. 208/2015, che prevede *"A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard";*

Viste le *“Linee guida interpretative per l’applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 2013 e relativo utilizzo in base alla Delibera ARERA 31 ottobre 2019, n. 443 - 23 dicembre 2019”* pubblicate dal Dipartimento delle Finanze del MEF sul proprio sito istituzionale;

Rilevato che, nell’anno 2020, per la prima volta sono stati definiti i fabbisogni standard con riferimento esclusivo al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, tenendo conto anche delle novità connesse all’avvio del nuovo sistema di regolazione del servizio determinato dalla delibera ARERA n. 443/2019, in base al quale i fabbisogni standard assumono un valore di riferimento obbligatorio per il metodo tariffario;

Evidenziato come il Piano Economico Finanziario (PEF), secondo la deliberazione di ARERA, debba essere prima compilato in modalità “grezza” dai soggetti gestori del servizio (incluso il Comune relativamente alla gestione tariffaria), successivamente integrato e validato dall’Ente territorialmente competente, e poi trasmesso ad ARERA per la successiva approvazione; la validazione è presupposto necessario alla determinazione delle tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI);

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 26.04.2022 con la quale si è preso atto del Piano economico finanziario (PEF) TARI 2022-2025 del servizio di gestione dei rifiuti urbani e sono state approvate le tariffe TARI per l’anno 2022;

Dato atto che, con la medesima deliberazione e come descritto nella Relazione di accompagnamento al PEF del Comune di Pecetto Torinese, è stato individuato, ai sensi dell’art. 3.1 del TQRIF, il posizionamento della gestione nello Schema regolatorio n. II (livello qualitativo intermedio);

Richiamata la propria precedente deliberazione assunta in data odierna con la quale sono state apportate modifiche al Regolamento comunale per l’applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI);

Preso atto che il PEF TARI per l'esercizio 2023, redatto dal Soggetto Gestore del servizio, Consorzio Chierese per i Servizi, nel rispetto di quanto previsto dall'Autorità di Regolazione Energia, Reti e Ambiente (ARERA), presenta un fabbisogno totale pari ad € 646.384,00 di cui € 619.832,00, derivanti da proventi tariffari, al netto di tributo provinciale ambientale, delle somme da recupero evasione e di quelle per agevolazioni/esenzioni concesse, finanziate dalla fiscalità locale dell'ente ammontanti a circa € 26.552,00;

Considerato che il succitato Regolamento per l'applicazione della TARI, attribuisce al Consiglio Comunale le seguenti competenze:

- ripartire i costi totali del servizio tra utenze domestiche e utenze non domestiche e tra quota fissa e variabile (art.3 comma 3);
- determinare per ogni categoria di utenza domestica, tenendo conto della specificità locale, i coefficienti Ka e kb (art.5, comma 5 e art.6, comma 1);
- determinare per ogni categoria di utenza non domestica i coefficienti Kc (art.7, comma 5);
- stabilire il numero minimo degli svuotamenti dei contenitori di rifiuto non recuperabile, per le utenze domestiche e non domestiche (art.5, comma 9 e art. 7, comma 9) anche con riferimento ai casi di omessa dichiarazione (art. 16 comma 6 d) e comma 7 d));
- determinare la percentuale di acconto dell'importo annuo dovuto risultante dagli avvisi di pagamento relativi all'ultimo anno conguagliato (art.15, comma 3) ed il numero di rate con la scadenza (art. 15 comma 2);
- determinare la tariffa per ogni classe di utenza domestica e non domestica, su proposta motivata del soggetto gestore ed in relazione al piano finanziario degli interventi al servizio, (art. 3 comma 2);
- fissare la tariffa per il conferimento di sfalci e potature con contenitori appositi (art. 12, comma 3);

Ritenuto pertanto opportuno:

- di ripartire il costo totale del servizio nel seguente modo:
  - 59% per le utenze domestiche e 41% per le utenze non domestiche sulla base del volume dei rifiuti prodotti;
  - 50% quota fissa - 50% quota variabile per le utenze domestiche, sulla base delle singole voci di costo;
  - 50% quota fissa - 50% quota variabile per le utenze NON domestiche, sulla base delle singole voci di costo;
- di confermare i coefficienti Ka previsti dal D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158;
- di stabilire i coefficienti Kb in relazione alla produzione specifica di rifiuto non recuperabile rilevata;
- di determinare i coefficienti Kc entro i valori minimo e massimo indicati dal succitato D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158;
- di individuare un coefficiente di virtuosità pari a 1,00 che tenga conto dei comportamenti degli utenti in materia di compressione del rifiuto non recuperabile;
- di stabilire il numero minimo annuo degli svuotamenti dei contenitori di rifiuto non recuperabile pari a 6 (sei) sia per le utenze domestiche che per quelle non domestiche, anche con riferimento ai casi di omessa dichiarazione;
- di stabilire la percentuale di acconto del 100% (cento per cento) sull'importo annuo dovuto risultante dagli avvisi di pagamento relativi all'anno 2022;
- di approvare, per l'anno 2023, le Tariffe Rifiuti (TARI), al netto del tributo provinciale ambientale, determinando i coefficienti ka, kb per le utenze domestiche, kc per le utenze non domestiche e fissare la tariffa per il conferimento di sfalci e potature con contenitori appositi, come da tabelle che seguono;

Ritenuto potersi procedere all'approvazione delle tariffe per l'anno 2023;

Richiamato il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante *«Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;*

Acquisito il parere favorevole dell'Organo di Revisione;

Tutto ciò premesso,

IL SINDACO PROPONE CHE IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERI

- di prendere atto che il Piano economico finanziario (PEF) TARI per il quadriennio 2022-2025, redatto dal Soggetto Gestore del servizio, Consorzio Chierese per i Servizi, integrato con le voci inserite nel PEF "grezzo" dal Comune, nel rispetto di quanto previsto dall'Autorità di Regolazione Energia, Reti e Ambiente (ARERA), approvato dall'Assemblea Consortile, e successivamente con presa d'atto dalla deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 26/4/2022, presenta per l'anno 2023 un fabbisogno totale pari ad € 646.384,00 di cui € 619.832,00, derivanti da proventi tariffari, al netto di tributo provinciale ambientale, delle somme da recupero evasione e di quelle per agevolazioni/esenzioni concesse, finanziate dalla fiscalità locale dell'ente ammontanti a circa € 26.552,00;

- di approvare, per l'anno 2023, le tariffe della TARI, al netto di Tributo provinciale ambientale, per le utenze domestiche, confermando i coefficienti ka previsti dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e determinando i coefficienti kb in relazione alla produzione specifica di rifiuto non recuperabile rilevata, per le utenze non domestiche stabilendo i coefficienti kc entro i valori minimo e massimo indicati dal succitato D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, e stabilendo la tariffa per il conferimento di sfalci e potature con contenitori appositi e il numero minimo degli svuotamenti, come da tabelle che seguono:

UTENZE DOMESTICHE
Tariffa fissa

		ANNO 2023		2022
CATEGORIA	**DESCRIZIONE**	**COEFFICIENTE Ka**	**TARIFFA FISSA €/mq.**	**TARIFFA FISSA €/mq.**
1	Nucleo familiare con 1 componente	0,84	**0,446**	0,420
2	Nucleo familiare con 2 componenti	0,98	**0,520**	0,490
3	Nucleo familiare con 3 componenti	1,08	**0,573**	0,540
4	Nucleo familiare con 4 componenti	1,16	**0,615**	0,580
5	Nucleo familiare con 5 componenti	1,24	**0,658**	0,620
6	Nucleo familiare con un 6 o più componenti	1,30	**0,690**	0,650

* al netto di
tributo ambientale

Tariffa variabile

Coefficiente Kb per il riparto del volume dei contenitori per rifiuti non recuperabili condivisi

		ANNO 2023		2022
CATEGORIA	**DESCRIZIONE**	**COEFFICIENTE Kb**	**TARIFFA VARIABILE €/lit/svuotamento**	**TARIFFA VARIABILE €/lit/svuotamento**
1	Nucleo familiare con 1 componente	1,00	**0,129**	0,129
2	Nucleo familiare con 2 componenti	1,33		

3	Nucleo familiare con 3 componenti	1,66		
4	Nucleo familiare con 4 componenti	1,76		
5	Nucleo familiare con 5 componenti	2,30		
6	Nucleo familiare con un 6 o più componenti	3,64		

* al netto di
tributo ambientale

CONTENITORE	TARIFFA VARIABILE €/litro/svuotamento	
	2022	2023
Tariffa €/l	0,129	**0,129**
Peso specifico kg/l	0,132785	**0,127287**
Tariffa €/kg	0,971	**1,013**
Tariffa rid. Compostaggio €/l	0,113	**0,114**
Peso specifico kg/l	0,132785	**0,127287**
Tariffa €/kg	0,851	**0,896**

* al netto di
tributo ambientale

UTENZE NON DOMESTICHE

Tariffa fissa

		ANNO 2023		2022
CATEGORIA	**DESCRIZIONE**	**COEFFICIENTE Kc**	**TARIFFA FISSA €/mq.**	**TARIFFA FISSA €/mq.**
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,400	**1,093**	1,016
2	Cinematografi e teatri			
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,510	**1,394**	1,295
4	Campeggi, distributori di carburante, impianti sportivi	0,820	**2,241**	2,082
5	Stabilimenti balneari			
6	Esposizioni, autosaloni			
7	Alberghi con ristorante	1,200	**3,280**	3,047
8	Alberghi senza ristorante	1,015	**2,774**	2,577
9	Case di cura e di riposo	1,125	**3,075**	2,857
10	Ospedali			
11	Uffici, agenzie	1,500	**4,100**	3,809
12	Banche, istituti di credito e studi professionali	1,500	**4,100**	3,809
13	Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta e altri beni durevoli	0,990	**2,706**	2,514
14	Edicole, farmacie, tabaccai, plurilicenze	1,110	**3,034**	2,819
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	1,000	**2,733**	2,539
16	Banchi di mercato beni durevoli			

17	Attività artigianali tipo botteghe, parrucchieri, barbieri, estetista	1,090	**2,979**	2,768
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegnami, idraulici, fabbri, elettricisti	0,820	**2,241**	2,082
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,090	**2,979**	2,768
20	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,550	**1,503**	1,397
21	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	4,820	**13,174**	12,239
22	Mense, birrerie, amburgherie			
23	Bar, caffè, pasticcerie	3,960	**10,823**	10,055
24	Supermercati, pane e pasta, macellerie, salumi e formaggi, generi alimentari	2,390	**6,532**	6,069
25	Plurilicenze alimentari e/o miste	2,075	**5,671**	5,269
26	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	3,240	**8,856**	8,227
27	Ipermercati di generi misti			
28	Banchi di mercato generi alimentari			
29	Discoteche, night club	1,475	**4,031**	3,745

* al netto di tributo ambientale

Tariffa variabile

CONTENITORE	**TARIFFA VARIABILE €/litro/svuotamento**	
	2023	**2022**
Tariffa €/l/sv.	**0,081**	0,085
Peso Specifico kg/l	**0,127287**	0,132785
Tariffa €/kg	**0,636**	0,640

CONTENITORE		**TARIFFA UNITARIA 2023 €/lit/contenitore/anno**	**TARIFFA UNITARIA 2022 €/lit/contenitore/anno**
Carta		**0,583**	0,575
Vetro		**0,384**	0,378
Organico		**2,741**	2,703

* al netto di tributo ambientale

SERVIZIO SFALCI E POTATURE (Per utenze Dom e Non Dom)

SERVIZIO SFALCI E POTATURE		**TARIFFA UNITARIA 2023 €/lit/contenitore/anno**	**TARIFFA UNITARIA 2022 €/lit/contenitore/anno**
		0,155	0,159

*al netto di tributo ambientale

- di ripartire, per l'anno 2023, il costo totale del servizio come segue:
    - 59% per le utenze domestiche e 41% per le utenze non domestiche sulla base del volume dei rifiuti prodotti;
    - 50% quota fissa e 50% quota variabile per le utenze domestiche, sulla base delle singole voci di costo;
    - 50% quota fissa e 50% quota variabile per le utenze NON domestiche, sulla base delle singole voci di costo;
- un coefficiente di virtuosità pari a 1,00 che tenga conto dei comportamenti degli utenti in materia di compressione del rifiuto non recuperabile;
- la percentuale di acconto del 100% (cento per cento) sull'importo annuo dovuto risultante dagli avvisi di pagamento relativi all'anno 2022;
- stabilire il numero minimo annuo degli svuotamenti dei contenitori di rifiuto non recuperabile pari a 6 (sei) sia per le utenze domestiche che per quelle non domestiche;
- per i casi di omessa dichiarazione, il numero minimo annuo degli svuotamenti dei contenitori di rifiuto non recuperabile pari a 6 (sei) sia per le utenze domestiche che per quelle non domestiche;
- di stabilire due rate di riscossione della TARI con scadenza 17 luglio 2023 e 16 ottobre 2023 mentre la terza rata di saldo a conguaglio 2023 sarà emessa nel 2024;

- di dare atto che il coefficiente di peso specifico (Kpeso) calcolato in base alla densità media del flusso di rifiuto, determinata dal rapporto tra la quantità totale di rifiuti raccolti e la volumetria totale contabilizzata, è pari a 0,127287 Kg/l;

- di dare atto che, il gettito che presumibilmente ne deriverà, consentirà la copertura integrale dei costi del servizio come risultanti dal piano finanziario 2023;

- di trasmettere la seguente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, ai sensi del decreto Legge n. 34/2019;

- di dichiarare, considerata l'urgenza, a ragione della necessità di emettere tempestivamente gli avvisi di pagamento TARI, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la suddetta proposta di deliberazione;

Richiamato lo Statuto Comunale approvato ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 267 del 2000;

Richiamato il vigente regolamento di contabilità;

Acquisiti sulla proposta di deliberazione, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 49 ed all'art. 147 bis del D. Lgs. 267 del 2000, i pareri favorevoli di regolarità sottoscritti con firma digitale;

Sentita l'ampia relazione dell'Assessore all'Ambiente Adriano Pizzo, in merito alle motivazioni della proposta ed ai suoi presupposti;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 23, comma 3, del vigente regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari, approvato con deliberazione consiliare n. 19 dell'11.5.2016, si rinvia, per il tenore del dibattito, alla registrazione della seduta effettuata con l'ausilio di supporto informatico su cui è memorizzata la relativa discussione.

Con la votazione espressa per appello nominale nel seguente modo in ordine alla proposta di deliberazione:
Presenti: n. 9
Aventi diritto al voto: n. 8
Votanti: n. 8
Favorevoli: n. 8

Con la votazione espressa per appello nominale nel seguente modo in ordine alla proposta di immediata eseguibilità:
Presenti: n. 9
Aventi diritto al voto: n. 8
Votanti: n. 8
Favorevoli: n. 8

D E L I B E R A

- di approvare la suddetta proposta di deliberazione, come trascritta;

- di dichiarare, considerata l'urgenza, a ragione della necessità di emettere tempestivamente gli avvisi di pagamento TARI, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000.

****

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE	**IL SEGRETARIO COMUNALE**
Firmato digitalmente	Firmato digitalmente
Renato FILIPPA	D.ssa Daniela SACCO